DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — GIOVEDÌ 22 MARZO — NUM. 69

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli *annunzi giudiziari* L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).

Le *inserzioni* si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — pel REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, di* **Suo moto-proprio:**

Con decreto del 4 marzo 1888:

A commendatore:

Chiani comm. Prospero, bibliotecario della Riccardiana in Firenze.

Con decreti del 15 marzo 1888:

Ad uffiziale:

Derossi di Santa Rosa conte Santorre, mastro di cerimonie della R. Corte.

A cavaliere:

Bruno cav. Gaetano, capo sezione di 1ª classe nel Ministero della R. Casa.

Poggioli cav. Pietro, Ispettore onorario delle RR. Tenute.

Ottone cav. Lorenzo, già ufficiale nel R. esercito.

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:

Con decreti del 26 febbraio 1888:

Ad uffiziale:

Belli cav. Michele, consigliere di Corte d'Appello, collocato a riposo, a sua domanda, con decreto di pari data — Cav. dal 1880 — 40 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 4 marzo 1888:

Ad uffiziale:

Loy comm. Gaetano, prof. ordinario di Diritto Romano nell'Università di Cagliari, collocato a riposo — Cav. dal 1864 — 47 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per le Finanze:

Con decreto del 26 febbraio 1888:

A cavaliere:

Mozzoni comm. Giovanni, consigliere della soppressa Giunta del censimento di Milano in disponibilità, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con decreto di pari data — Commendatore della Corona d'Italia dal 1886 — 45 anni di servizio.

Con decreto del 4 marzo 1888:

A cavaliere:

Colajanni Raffaele, conservatore delle Ipoteche, collocato a riposo con decreto del 1º marzo corrente — 46 anni di servizio.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Di Suo moto proprio:

Con decreti del 15 marzo 1888:

A commendatore:

Mayer cav. avv. Medardo, direttore capo di divisione di 1ª classe nel Ministero della Real Casa.

Ponsi cav. Leopoldo, id. id. id. id.

Brenda cav. Cesare, mastro di cerimonie della R. Corte.

Gavotti Verospi marchese Angelo, id. id. id.

Bosi cav. Adriano, notaro patrimoniale della R. Casa.

A cavaliere:

Montecchi Federico, capo sezione di 2ª classe negli Uffici Amministrativi della R. Casa.
Mazzolini Pietro, id. id. id. id.
Casale Carlo, segretario di 1ª classe id. id. id.
Gabbrielli Giuseppe, id. id. id. id.
Riccardi Mario, id. id. id. id.
Manzuoli Enrico, id. id. id. id.
Gioannini Edoardo.
Porta prof. ing. Alberto.
Copperi geometra Giuseppe.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5259** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1878, n. 4610 (Serie 2ª);

Visto il R. decreto 26 giugno 1887, n. 4659 (Serie 3ª);

Visto il R. decreto 17 aprile 1887 circa i servizi nei presidii d'Africa;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficiale superiore della R. Marina preposto al Comando del presidio e alle funzioni di commissario civile in Assab, è considerato fuori del quadro organico stabilito per il corpo di stato maggiore generale della Regia Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1888.

UMBERTO.

B. Brin.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **5261** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti l'articolo 17 della legge 31 maggio 1887, n. 4511 (Serie 3ª), e i Nostri decreti 12 e 26 giugno detto anno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, e di quelli delle Finanze, dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il senatore comm. Giacomo Giuseppe Costa, avvocato generale erariale, è nominato Vice Presidente della Reale Commissione pei danneggiati dal terremoto, in sostituzione del comm. avv. professore Paolo Boselli, che cessa di appartenere alla detta Commissione.

Art. 2. Il deputato al Parlamento avv. Antonio Capoduro è chiamato a far parte della ripetuta Commissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1888.

UMBERTO.

Crispi.
Magliani.
Saracco.
Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 delle disposizioni speciali per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvate con R. Decreto del 17 novembre 1887, n. 5084 (serie 3ª);

Visto che furono presentati per lo sdoganamento certi dischi o diaframmi formati di crino e rivestiti di pelo e di lana, destinati a servire di complemento agli sportini impiegati nella pressione del sevo o di altre sostanze grasse e nell'estrazione dell'olio di semi;

Considerato che tale merce non trovasi nominata nella tariffa e nel repertorio;

Ritenuto che tali dischi o diaframmi, in ragione della materia di cui sono formati e dell'uso, possono assimilarsi alle sporte e sportini di crino anche misto in qualsiasi proporzione con pelo, per la pressione del sevo o di altre sostanze grasse e per la fabbricazione dell'olio di semi, che il Repertorio della tariffa rimanda tassativamente a « Crino arricciato »;

Udito il Collegio consultivo dei Periti, nell'adunanza del 17 volgente;

Decreta:

I dischi o diaframmi di crino anche misto in qualsiasi proporzione con pelo e lana, per la pressione del sevo o di altre sostanze grasse e per la fabbricazione dell'olio di semi, sono assimilati agli sportini di crino destinati allo stesso uso, che il Repertorio rimanda a « Crino arricciato » (n. 123 *e.* della tariffa)

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 19 marzo 1888.

Pel Ministro: Castorina.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con R. decreto del 29 gennaio 1888:

Musso Giacomo, ufficiale d'Ordine di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo dietro sua domanda.

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Borrello cav. Salvatore, ragioniere di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Fossati Angelo, computista di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 12 febbraio 1888:

Batini Dante, computista di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale, nominato ragioniere di 3ª classe (lire 3000).

Rocco Carlo Gaetano, segretario di 1ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato a riposo per motivi di salute in seguito a sua domanda, col grado e titolo onorifico di consigliere di Prefettura.

Con RR. decreti del 19 febbraio 1888:

Fattaccio cav. dott. Ignazio, primo segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 4000).

Martinelli dott. Aristide, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale, promosso alla 1ª classe (lire 3000).

Tempesta dott. Carlantonio, Ercoliani dott. Lorenzo, Melloni dott. Ercole e Scrimaglia dott. Giuseppe, alunni di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale, nominati sottosegretari (lire 1500).

Con RR. decreti del 20 febbraio 1888:

Simonazzi Angelo, Sentieri Gaetano e Bonomi Vittorio, scrivani locali al Ministero della Guerra, nominati ufficiali d'Ordine di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale (lire 1500).

Con R. decreto del 23 febbraio 1888:

Ternavasio cav. dott. Augusto, sotto prefetto di 1ª classe nel 2° grado nell'Amministrazione provinciale, nominato consigliere di Prefettura di 1ª classe nel 2° grado.

Con RR. decreti del 26 febbraio 1888:

Seta Domenico, computista di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in servizio.

Agnoletti Eugenio, Panzarella Vincenzo, Carnevale Ernesto e Vannini Antonio, alunni di 3ª categoria nell'Amministrazione provinciale nominati ufficiali d'Ordine di 2ª classe (lire 1500).

Con R. decreto del 1° marzo 1888:

Amellio Luigi, ragioniere di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Disposizioni *fatte nel personale di Pubblica sicurezza:*

Con RR. decreti del 29 gennaio 1888:

Ciuti Ulisse, delegato di 1ª classe di Pubblica sicurezza, collocato a riposo per anzianità di servizio in seguito a sua domanda.

Azzolini Francesco, delegato di 2ª classe di Pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 5 febbraio 1888:

Canali Antonio, delegato di 3ª classe di Pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per salute dietro sua domanda.

Mottola Giovanni, delegato di 4ª classe di Pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per salute dietro sua domanda.

Galeotti Gaetano, delegato di 2ª classe di Pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con R. decreto del 12 febbraio 1888:

Paperini dott. Leopoldo, vice ispettore di 1ª classe di Pubblica sicurezza, collocato a riposo in seguito a sua domanda.

Con RR. decreti del 26 febbraio 1888:

Bonomi dott. Angelo, vice ispettore di 3ª classe di Pubblica sicurezza, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Montmasson dott. Giuseppe, delegato di 3ª classe di Pubblica sicurezza, nominato vice ispettore nella stessa classe, e con lo stesso stipendio.

Calcaterra Francesco, delegato di 2ª classe di Pubblica sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Lo Monaco Pizzuto Salvatore, delegato di 2ª classe di Pubblica sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Bozzi Francesco, vice ispettore di 2ª classe di Pubblica sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Martarelli Pietro, delegato di 2ª classe di Pubblica sicurezza, promosso alla 1ª classe (L. 3000).

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 18 marzo 1888:

Flori cav. Giovanni Battista, consigliere della Corte d'appello di Genova, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute, per mesi due dal 16 marzo 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 3000.

Dassi Gaetano, giudice del tribunale civile e correzionale di Como, è richiamato, a sua domanda, al precedente suo posto in Monza.

Rossi Luigi, pretore del mandamento di Ovada, è tramutato al mandamento di Novi Ligure.

Terragni Manfredo, pretore del mandamento di Bistagno, è tramutato al mandamento di Ovada.

Con decreto ministeriale del 20 marzo 1888:

Al vice pretore Marabelli Vittorio, destinato in missione temporanea nel mandamento d'Imola con Regio decreto 29 dicembre 1887, è assegnata l'indennità mensile di lire 100 dal 4 febbraio 1888.

Disposizioni *fatte nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:*

Con decreti ministeriali del 17 marzo 1888:

Leone Silvio, cancelliere della pretura di Alassio, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Oneglia, coll'attuale stipendio annuo di lire 2000.

Tacconi Augusto, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Velletri, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Roma, coll'attuale stipendio annuo di lire 2000.

Ridolfi Ciro, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Roma, è nominato vice cancelliere dello stesso tribunale civile e correzionale di Roma, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Bonanni Alberto, vice cancelliere della pretura urbana di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Roma, coll'attuale stipendio annuo di lire 1300.

Saporetti Andrea, vice cancelliere della pretura urbana di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Roma, coll'attuale stipendio annuo di lire 1300, ed è temporaneamente applicato alla segreteria della Regia procura presso lo stesso tribunale.

Gnone Edemondo, vice cancelliere della pretura di Frascati, è tramutato alla pretura urbana di Roma, a sua domanda.

Fongoli Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere della pretura urbana di Roma, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Bocci Luigi, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Perugia, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Novaro Paolo, vice cancelliere della pretura di Recco, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto marzo 1888, è, in seguito di sua domanda, confermato nella stessa aspettativa, per altri mesi sei a decorrere dal 1° aprile 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Osella Virginio, vice cancelliere della pretura urbana di Verona, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 3 marzo 1888, per abusiva assenza dal suo posto.

Con RR. decreti in data 18 marzo 1888:

De Ambrosi Daniele, cancelliere della pretura di Gambolò, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 marzo 1888, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, a decorrere dal 16 marzo 1888.

Mandarini Giuseppe, cancelliere del tribunale di commercio di Foggia, è tramutato al tribunale civile civile e correzionale di Ariano di Puglia.

Cossu Giovanni Maria, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Nuoro, è nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Lanusei, coll'annuo stipendio di lire 3000.

De Stefano Luigi è, a sua domanda, richiamato al posto di cancelliere della pretura di Saviano, rimanendo rivocato l'altro decreto 26 febbraio 1888, col quale fu nominato cancelliere del tribunale civile e correzionale di Ariano di Puglia.

Antonelli Achille, cancelliere della pretura di Aquila, è tramutato alla pretura del 2° mandamento di Roma, a sua domanda.

Oddonino Pietro, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Biella, è nominato, a sua domanda, cancelliere della pretura di San Giorgio Canavese, coll'attuale annuo stipendio di lire 1600.

Mantica Domenico, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Biella, è nominato, a sua domanda, segretario della R. procura presso lo stesso tribunale civile e correzionale di Biella, coll'attuale annuo stipendio di lire 1600.

Pansini Giovanni Alfonso, cancelliere, già titolare della pretura di Troja, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 marzo 1888, pel quale fu lasciato vacante il posto di cancelliere alla pretura di Cagnano Varano, è, in seguito di sua domanda, confermato nella aspettativa stessa, per altri mesi due a decorrere dal 16 marzo 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Vaccari Vincenzo, cancelliere della pretura di Carpaneto, è tramutato alla pretura di Bardi.

Rubertelli Ferdinando, cancelliere della pretura di Bardi, è tramutato alla pretura di Carpaneto.

Simone Antonio, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di San Remo, è tramutato alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Velletri, a sua domanda.

Pitzalis Francesco, vice cancelliere della pretura di Villacidro, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di San Remo coll'annuo stipendio di lire 1600.

Serra Zanetti Achille, vice cancelliere della pretura di Comacchio, è nominato cancelliere della pretura di Coriano, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 18 marzo 1888:

Martelli Giuseppe, cancelliere della pretura di Montanaro, è nominato, a sua domanda, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Biella, coll'attuale stipendio annuo di lire 2000.

Valentini Cesare, cancelliere della pretura di Coriano, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Ferrara, coll'attuale stipendio annuo di lire 1600.

Monari Aristide, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Ravenna, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Bologna, a sua domanda.

Battaglia Pietro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Bologna, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Ravenna, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Zambardi Alessandro, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Bologna, è nominato vice cancelliere della pretura di Comacchio, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Cerchione Salvatore, vice cancelliere della 2ª pretura urbana di Napoli, è sospeso dall'ufficio a decorrere dal 21 marzo 1888, per gravi mancanze commesse nell'esercizio delle sue funzioni.

Con decreti ministeriali del 20 marzo 1888:

Riotta Ignazio, vice cancelliere della pretura urbana di Palermo, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Palermo, coll'attuale stipendio annuo di lire 1300.

Fambrini Ulisse, vice cancelliere della pretura di Campiglia Marittima, è sospeso dall'ufficio a datare dal 25 marzo 1888, in punizione della sua riprovevole condotta.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai:*

Con decreti ministeriali del 16 marzo 1888;

È concessa:

Al notaro Spini Celestino, una proroga sino a tutto il giorno 8 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Piovene, distretto di Vicenza.

Al notaro De Nicola Pietro, una proroga sino a tutto il 18 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Aliminusa, distretto di Termini Imerese.

Al notaro Castelletti Francesco, una proroga sino a tutto il giorno 19 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Arcevia, distretto di Ancona.

Al notaro Leone Giuseppe, una proroga sino a tutto il 4 maggio p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Guardia Lombardi, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi.

Al notaro Martinez Giovanni, una proroga sino a tutto il 3 aprile p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Gioj, distretto di Vallo della Lucania.

Al notaro Sini Giovanni Maria, una proroga sino a tutto il giorno 8 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comane di Seul, distretto di Lanusei.

Con RR. decreti del 18 marzo 1888:

Devecchi Luigi, notaro nel comune di Vignale, distretto di Casale Monferrato, in forza del Regio decreto 19 decembre 1887, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1888, è traslocato nel comune di Nole, distretto di Torino.

Zamparelli Giuseppe, notaro residente nel comune di Serrara Fontana, distretto di Napoli, è traslocato nel comune di San Sebastiano Curone, stesso distretto.

Calogero Emanuele, notaro residente nel comune di Santa Croce Camerina, distretto di Modica, è traslocato nel comune di Pachino, distretto di Siracusa.

De Lisio Giacomo, notaro residente nel comune di Cassano Irpino, distretto di Sant'Angelo dei Lombardi, è traslocato nel comune di Castelvetere di Calore, stesso distretto.

Titomanlio Felice, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Cautano, distretto di Benevento.

Abbate Michele, nominato notaro con la residenza nel comune di Bonea, distretto di Benevento, con R. decreto 16 novembre 1886, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre stesso anno, è dichiarato decaduto dalla carica di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nell'assegnatagli residenza di Bonea.

Fiamma Vincenzo, notaro residente nel comune di Preci, distretto di Spoleto, è traslocato nel comune di S. Venanzo, distretti riuniti di Perugia ed Orvieto.

Pappalardo Bartolomeo, notaro residente nel comune di Bisaquino, distretto di Palermo, è traslocato nel comune di Carini, stesso distretto.

Ruga Furio, notaro residente nel comune di Fobello, distretti riuniti di Novara e Varallo, è traslocato nel comune di Soriso, stessi distretti riuniti.

Ayna Enrico, notaro residente nel comune di Momo, distretti riuniti di Novara e Varallo, è traslocato nel comune di Suno, stessi distretti riuniti.

Garetti Marcello Federico, notaro residente nel comune di Casalborgone, distretto di Torino, è traslocato nel comune di Riva di Chieri, stesso distretto.

Zannini Giuseppe, notaro nel comune di Calliano, distretto di Casale Monferrato in forza del Regio decreto 2 ottobre 1887, registrato alla Corte dei conti il 20 stesso mese, è traslocato nel comune di Casale Corte Cerro, distretti riuniti di Pallanza e Domodossola.

Badalamenti Carlo, notaro residente nel comune di Grotteria, distretto di Gerace, è traslocato nel comune di Torretta, distretto di Palermo.

Marcianò Antonino, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Montelepre, distretto di Palermo.

De Filippi Raffaele, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Piana dei Greci, distretto di Palermo.

Cannizzo Giovanni, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Giardinello, distretto di Palermo.

Miceli Gaetano, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Santa Cristina Gela, distretto di Palermo.

Barbiano di Belgioioso Federico, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Nibionno, distretti riuniti di Como, Lecco e Varese.

Lioy Francesco, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Ripacandida, distretto di Melfi.

Guidarelli Roberto, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Piegaro, distretti riuniti di Perugia ed Orvieto.

Con decreto ministeriale del 19 marzo 1888:

È concessa al notaro Maddalena Nicola, una proroga sino a tutto il 18 giugno p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Cameli, distretto d'Isernia.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con decreto ministeriale dell'8 marzo 1888.

È approvata la seguente disposizione fatta dal consiglio notarile di Rossano, nel personale subalterno di quell'archivio notarile distrettuale:

Rizzuti Raffaele di Filippo, è nominato sotto archivista nell'archivio notarile distrettuale di Rossano, con l'annuo stipendio di lire 800, con decorrenza dal 1° aprile p. v.

Con Regio decreto del 18 marzo 1888:

Fulgeri Pasquale, notaro in Sant'Agata dei Goti, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Sant'Agata dei Goti, distretto di Benevento, con l'annuo stipendio di lire 365, da corrispondergli dai comuni interessati a sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'art. 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 15.

MINISTERO
di Agricoltura, Industria e Commercio

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

NOTIZIE SOMMARIE SULLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

Il Ministero di agricoltura e commercio diramava ai prefetti nel 1886 una circolare, pregandoli di indicare il nome, le sedi e il numero dei soci di tutte le Società di mutuo soccorso esistenti nelle rispettive provincie.

Compilato, sulle note avute dai prefetti, l'elenco delle Società esistenti nel Regno alla fine del 1885, fu inviato un questionario a tutte le Società per averne notizie sul patrimonio, sul movimento annuale dei soci, dei contributi e dei sussidi, come pure sulle casse di pensioni e sulle istituzioni cooperative promosse dalle Società stesse.

Parecchie Società risposero con lodevole sollecitudine; altre ritardarono molto, ed ora si hanno le notizie particolareggiate da circa 2800 Società, su più di 5000 che ne furono date in nota dai prefetti.

Mentre si attende alla pubblicazione dei dati particolareggiati per le Società che hanno risposto, si stima utile di riassumere qui in un unico prospetto le cifre sommarie già pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno (N. 159, 193, 207, 224, 231, 239, 248, 267, 289, 296 dell'anno 1887).

Per le Società che avevano restituito il questionario riempito, si indica, oltre al nome e alla sede, il numero dei soci, l'ammontare dei sussidi, l'entrata e la spesa complessive e l'ammontare del patrimonio. Si aggiunge l'elenco nominativo di quelle altre Società che i prefetti avevano detto esistere col carattere di Società di mutuo soccorso e il numero approssimativo dei soci che contavano.

Si fa in questo modo una nuova sollecitazione alle Società ritardatarie, acciocchè vogliano fornire gli elementi per la statistica; la quale non è intesa solo a descrivere le condizioni economiche di tali sodalizi, ma anche a formare esatte tavole della frequenza e durata delle malattie, mediante la loro esperienza collettiva, distinguendo i soci per età, sesso e professioni esercitate.

Ecco riepilogati i dati numerici esposti già nella prima pubblicazione sommaria e provvisoria

	1873		1878		1885	
	Numero delle Società	Numero dei Soci	Numero delle Società	Numero dei Soci	Numero delle Società	Numero dei Soci
Piemonte	156	44,602	485	85,225	807	123,063
Liguria.	47	5,430	45	5,075	252	32,489
Lombardia. . . .	185	41,511	329	57,808	679	108,160
Veneto.	88	18,287	155	28,006	358	56,236
Emilia	110	24,560	191	38,930	423	88,768
Umbria.	34	6,566	48	8,080	463	68,192
Marche.	58	9,910	107	16,729	224	29,339
Toscana	148	37,392	209	37,271	111	14,660
Roma	49	8,369	53	8,869	142	24,654
Abruzzi e Molise .	15	1,826	43	5,026	172	25,101
Campania	21	4,890	78	15,716	432	70,075
Puglie	37	4,168	68	8,923	280	39,988
Basilicata	5	548	12	1,057	108	13,708
Calabria	6	769	26	2,372	114	15,763
Sicilia	77	8,393	113	10,321	442	44,124
Sardegna	10	1,611	19	2,140	41	4,617
	1146	218,832	1981	331,548	5018	753,937

È probabile che, in seguito a nuove verificazioni, si debbano cancellare dall'ultimo elenco parecchie Società che le prefetture avevano comprese nei loro elenchi, come istituite a scopo di mutuo soccorso, mentre in realtà non hanno questo carattere economico e giuridico.

Nel volume che si sta componendo coi dati particolareggiati, si correggono anche i dati numerici di alcune Società già indicate nei sunti mandati avanti provvisoriamente nei citati numeri della *Gazzetta Ufficiale.*

Nel volume che è in corso di stampa, nessuna cifra viene iscritta, che non abbia fondamento e riscontro negli Statuti e nei rendiconti delle Società, o nei questionari che dalle Società furono restituiti alla Direzione generale di Statistica.

Premesse queste avvertenze, confrontiamo le cifre provvisorie della situazione del 1885 con quelle già pubblicate per gli anni 1862, 1873 e 1878, rammentando che anche in quelle tre indagini precedenti bisogna distinguere fra il numero delle Società indicate dai prefetti come esistenti, e quello delle Società che risposero ai quesiti fatti dall'Ufficio centrale di Statistica.

ANNO	Società esistenti	SOCIETÀ che fecero conoscere il numero dei soci	
	Numero	Società	Soci
1862	443	417	111,608
1873	1447	1146	218,822
1878	2091	1981	331,548

Le provincie, nelle quali le Società di mutuo soccorso sono meno antiche, presentano, come era facile prevedere, il maggiore incremento anche per il numero dei soci.

Ciò si vede dalle seguenti cifre:

COMPARTIMENTI	N. delle Società esistenti alla fine del 1885 secondo i primi elenchi dati dai prefetti	Società già comprese nella colonna 2 per le quali i prefetti indicarono il N. dei Soci (1)		Società che diedero le notizie particolareggiate						N. delle Società che non risposero (2)
		N. delle Società	N. dei Soci	N. delle Società	N. dei Soci	Patrimonio	Sussidi	Entrate	Spese	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Piemonte	863	807	123063	584	97000	7799065	883298	1538448	1216352	279
Liguria	261	252	32489	63	8782	247199	68886	129193	102823	198
Lombardia	713	679	108160	467	75944	8542222	612793	1216269	855893	246
Veneto	363	358	56236	221	38188	2509834	302593	593574	398386	142
Emilia	432	423	83768	262	51705	2531876	376938	719743	524021	170
Toscana	468	463	68192	251	40095	1999789	258065	481491	350930	217
Marche	225	224	29339	157	19967	724901	78952	191677	120718	68
Umbria	111	111	14660	72	9585	430055	48846	113440	70381	39
Roma	159	142	24654	64	11036	421799	87443	183422	123948	95
Abruzzi e Molise	176	172	25101	72	11759	251772	27906	82849	53480	104
Campania	451	432	70075	180	30659	709122	114587	312774	236705	271
Puglie	284	280	39988	94	15630	496414	65771	203178	116755	190
Basilicata	108	108	13708	46	6449	157028	8685	57068	34384	62
Calabrie	115	114	15763	58	8280	161064	23873	98153	56888	57
Sicilia	461	442	44124	141	15885	290563	57584	160523	149268	320
Sardegna	42	41	4617	17	2379	257609	18032	47772	32132	25
Regno	5232	5048	753937	2749	443343	27530312	3034252	6129874	4443064	2483

(1) (2) Di queste una parte dovranno essere cancellate nella statistica definitiva, perchè già sciolte, o perchè non hanno veramente i caratteri di sodalizi di mutuo soccorso.

Cerchiamo inoltre di confrontare l'ammontare delle entrate e delle spese e quello del patrimonio alle tre date citate, per quelle Società che fornirono le notizie.

	1873	1878	1885
Numero delle Società	1,095	1,949	2,749
» dei Soci	210,847	327,834	443,343
Ammontare dei sussidi.	L. 1,349,535	L. 2,551,068	L. 3034,252
Entrata complessiva.	» 3,207,822	» 5,179,322	» 6,129,874
Spesa.	L. 2,098,391	L. 3,565,490	L. 4,443,064
Patrimonio	» 9,351,580	» 21,141,662	» 27,530,312

Abbiamo per ora le risposte di poco più della metà delle Società esistenti nel 1885; tuttavia anche da queste parziali notizie il progresso apparisce manifesto e rapido, non solo nel numero dei sodalizi, ma nei mezzi di cui dispongono, e soprattutto è notevole come sia cresciuto il patrimonio in ragione più alta che non le entrate annuali e le spese.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
della Cassa dei Depositi e Prestiti
presso la Direzione Generale del Debito Pubblico

Visto l'articolo 25 del regolamento per la Cassa di depositi e prestiti, approvato con R. Decreto 9 dicembre 1875 n. 2802 (Serie 2ª); e visto l'articolo 469 del regolamento sulla contabilità generale, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885 n. 3074; si rende pubblicamente noto, per ogni effetto di ragione, l'avvenuto smarrimento del mandato n. 3967, di lire 8182 41, emesso da questa Cassa Centrale sulla Tesoreria Provinciale di Livorno — Esercizio 1887-88 — a favore di Rosselli Raffaello fu Emanuele, a titolo di restituzione di deposito e pagamento degli interessi relativi.

Si avverte poi che trascorsi dieci giorni dalla terza pubblicazione del presente avviso senza opposizioni, e non rinvenendosi il mandato suddetto, si provvederà alla spedizione del duplicato relativo.

Roma, li 9 marzo 1888.

2 *Il Direttore Generale* : NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento cioè: n. 869798 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 1550, al nome di Clerico Ermenegilda fu Angelo, minore, sotto la *tutela di Margarita Cav. Francesco*, domiciliata a Cuggiono (Milano) è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Clerico Ermenegilda fu Angelo, minore, sotto *la patria potestà della madre Diani Maria fu D.r Filippo*, vedova *Clerico*, domiciliata ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 19 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 0[0 cioè: n. 39560 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 3198, al nome di Salmonì Giacomo di Angelo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Livorno, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Salmonì Moisè Giacomo di Angiolo, minore, sotto la patria potestà, domiciliato a Livorno, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l' 8 marzo 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (*2ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 842344 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 50 al nome di *Arona* Paolo fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Catterina Grassi fu Giovanni, domiciliato a Nizza di Mare (Francia), sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Arona* Ippolito Costantino fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Catterina Grassi fu Giovanni, domiciliato a Nizza di Mare (Francia), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 marzo 1888.

Il Direttore Generale: Novelli.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

L'Amministrazione delle poste d'Inghilterra ha partecipato che d'ora innanzi le corrispondenze per la Nuova Zelanda e per l'Australia, destinate ad aver corso per la via di San Francesco, proseguiranno da Queenstown (Cork) ogni quattro domeniche dal *25 marzo corrente*, anzichè ogni quattro giovedì.

Le corrispondenze dell'Italia, per aver corso per le vie suaccennate, dovranno quindi essere impostate in tempo utile, per proseguire da Torino col treno 4 (2.15 p.) di ogni quattro venerdì dal 23 corrente.

La partenza utile da Roma si verificherà ogni quattro giovedì col treno medesimo (ore 9.50 pom.) dal 22 del corrente marzo.

Roma, 20 marzo 1888.

Il Direttore Generale: G. B. Tantesio.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato del Regno

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 21 marzo 1888

Presidenza del Vicepresidente Tabarrini.

La seduta è aperta alle ore 2 e 10.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione segreta dei seguenti progetti di legge approvati nella seduta di ieri:

Maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali;

Concessione della naturalità italiana al signor Giovanni Meyer;

Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan;

Concessione della naturalità italiana al professore Arnaldo Cantani;

Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi.

MALUSARDI, segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Modificazioni della legge del Consiglio di Stato » (N. 6).

MIRAGLIA motiva il suo voto favorevole al progetto di legge, non parla per rispondere alla lunga orazione del senatore Pierantoni che ha voluto biasimare la giurisprudenza della Corte di cassazione di Roma nei conflitti di giurisdizione. Dice che questa giurisprudenza ha mirato costantemente a mantenere le singole autorità nei limiti delle rispettive competenze. Se qualcheduno dei pronunziati della Cassazione non piace a tutti, non rimane men vero che essi ebbero tutti per fondamento i vari principii della scienza ed i canoni del pubblico diritto.

Spiega e giustifica la istituzione presso il Consiglio di Stato della sezione del contenzioso amministrativo colle attribuzioni stabilite dal progetto in discussione.

Bene inteso che tale istituzione abbia per fondamento la buona ed ineccepibile scelta dei membri del Consiglio. Loda il ministro dell'Interno di averlo rafforzato. Come altre condizioni dell'eccellenza del Consiglio di Stato indica la inamovibilità dei funzionari che lo compongono e la pubblicità dei giudizi davanti al contenzioso. Osserva che grandi vantaggi potranno continuare a trarsi dalla cooperazione del Consiglio di Stato nella preparazione dei progetti di legge.

Nega che con questo progetto di legge si crei un dualismo tra il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione. Dimostra come ciò non sia possibile.

Il progetto è l'atto che compie l'ordinamento della giustizia amministrativa. Il Senato approvando il progetto, contribuirà a rassodare e nostre istituzioni.

Presentazione di due progetti di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze, presenta i due seguenti progetti di legge.

« Convalidazione del decreto Reale 15 dicembre 1875 che stabilisce la misura dei dazi di confine sui semi oleosi »;

« Determinazione del dazio di entrata sui semi oleosi ».

Ripresa della discussione.

PIERANTONI risponde al senatore Miraglia, dicendogli che errò imputandogli di avere fatta un'aspra censura della giurisprudenza della Cassazione.

Deve ricordare le cose, che disse ieri, per distruggere l'equivoco che mosse il senatore Miraglia a parlare.

Ricorda che nella parte storica del suo discorso dimostrò che l'abolizione del contenzioso amministrativo mancò il suo effetto in gran parte, perchè il Consiglio di Stato prima, e poi la Cassazione, che decisero i conflitti di attribuzione, introdussero una dottrina, ricordata nella relazione, che distingue il Governo che agisce facendo atto di amministrazione, dal Governo che agisce per *impero*.

Con le autorità dei giureconsulti *Paolo* e *Ulpiano*, con i testi della Costituzione del Belgio, che furono copiati negli articoli 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, dimostrò che tale dottrina della Cassazione non trovava luogo. Egli adunque si dice in buona compagnia.

Dice che i casi di giurisprudenza che ricordò, li raccolse dai discorsi degli onorevoli Crispi e Della Rocca, che parlarono nella seduta del 1° maggio 1876.

Adunque il senatore Miraglia alle opinioni del Crispi senza volerlo rivolse la sua parola di risposta.

Legge contro la dottrina della Cassazione di Roma un brano dell'opera del Mantellini, un brano del relatore nella discussione della legge 20 marzo 1865; infine legge le risposte del guardasigilli al Crispi nel 1° maggio 1876.

Tutte queste autorità che spiegano il vero pensiero del legislatore stanno contro l'affermazione del parere del senatore Miraglia che disse essere competente il Parlamento per le offese ai diritti politici.

Dopo queste risposte deplora che il senatore Miraglia non abbia esaminato il merito delle obbiezioni fatte ieri alla legge.

L'oratore ricorda che per l'amministrazione pura, graziosa, per la tutela degl'interessi si mostrò favorevole alla proposta, la quale darebbe difesa, termini e garenzie alle parti avanti il Consiglio di Stato.

Ma per la tutela dei *diritti civili e politici*, per gli eccessi di potere vuole competente soltanto il potere giudiziario.

È confusione di poteri ripristinare il contenzioso amministrativo.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno, dice che il progetto in discussione era aspettato da lungo tempo. Si tratta di ricostituire la giustizia nell'amministrazione. Non è esatto che il Consiglio di Stato sia di origine napoleonica. Esso esisteva in germe anche prima sotto le vecchie monarchie italiane. Anche in Francia il Consiglio di Stato preesisteva sebbene non possa negarsi che esso sia stato poi radicalmente riordinato e riformato.

In Francia il Consiglio di Stato ebbe varie funzioni e fra esse quella

del contenzioso amministrativo. Accenna storicamente le attribuzioni del Consiglio di Stato in Francia.

Esempi analoghi si troverebbero in Inghilterra esaminando come vi funziona il Consiglio privato.

Il contenzioso amministrativo quale esisteva sotto le vecchie monarchie italiane aveva usurpate molte attribuzioni, talchè sorse il pensiero di abolirlo o quanto meno di spogliarlo di quelle facoltà che erano incompatibili colle guarentigie volute in un governo costituzionale.

Rammenta le diverse fasi parlamentari per le quali passò la questione della introduzione della giustizia nella Amministrazione, indicando specialmente le opinioni che sopra il grave oggetto manifestarono gli onorevoli Spaventa e Minghetti.

Dichiara di non aver nulla da mutare delle opinioni espresse a questo proposito nel discorso pronunziato il 1° maggio 1876, e di trovarsi oggi coerente precisamente a quelle opinioni.

Allora l'oratore propugnò la necessità che il Consiglio di Stato fosse investito come tribunale giudiziario degli oggetti contenziosi indicati dall'art. 3 della legge 20 marzo 1865, che si trovavano abbandonati al potere esecutivo.

Giudica e dimostra necessario che in determinati casi la potestà del Governo non debba poter esser paralizzata dall'intervento di atti giudiziari.

Come conseguenza di questa necessità, deriva l'altra che il Consiglio di Stato venga ordinato meglio e diversamente da quello che oggi si trova, affinchè possa essere in caso di fungere come magistratura. Quindi si richiede la inamovibilità dei suoi membri, affinchè non possa da alcuno porsi in dubbio la loro imparzialità, sebbene nessuno possa altro che lodare altamente il modo col quale anche oggi le deliberazioni del Consiglio di Stato procedono.

I principî generali del progetto devono persuadere chicchessia della utilità, anzi della necessità di esso, nonchè del bisogno del paese che sia completata questa parte dei suoi ordinamenti governativi. Spera che il Senato, pronunziandosi a favore dei detti principî delibererà di passare alla discussione degli articoli.

COSTA, relatore, dice che l'Ufficio centrale concorda col senatore Pierantoni intorno alla necessità che una legge come questa dia luogo ad un esame attento, profondo ed anche minuto. Ringrazia quindi il senatore Pierantoni di aver provocato questa discussione.

Soggiunge di sperare che il senatore Pierantoni, ad onta della concordia manifestatasi in favore del progetto, non si tratterrà dal porre innanzi quelle proposte sui singoli articoli, le quali egli creda opportune, e lo assicura che l'Ufficio centrale le esaminerà col migliore animo.

Giustifica i principî che informano il progetto di legge.

Dimostra il fondamento della distinzione fra diritti perfetti ed imperfetti o minori, nonchè dell'altra fra atti di gestione ed atti di impero.

Confuta la teoria sostenuta dal senatore Pierantoni, che secondo la legge del 1865 non debba farsi distinzione che fra diritti ed interessi

Dimostra che questo progetto non intende in alcuna guisa a diminuire la competenza giudiziaria.

Dice che questa legge non ha altro effetto che di attribuire ad una magistratura superiore la cognizione dei ricorsi in materia di pura competenza amministrativa.

Scagiona il progetto dal pericolo d'inconvenienti temuti dal senatore Pierantoni.

Sostiene non esservi il pericolo di conflitto fra l'autorità giudiziaria ed il Consiglio di Stato.

Dimostra pure non essere a temere che quell'alto Consesso che è il Consiglio di Stato diventi così potente, così indipendente, da costituire un pericolo per la stessa azione governativa.

Afferma che questo progetto non implica nessun nuovo concetto che si aggiunga alla legislazione vigente, e non fa che svilupparla.

Conchiude dicendo che il Senato può con piena tranquillità accingersi alla discussione degli articoli.

PIERANTONI dice che deve ad oratore tanto cortese rispondere con eguale misura di cortesia.

Non può accettare l'invito di proporre emendamenti, perchè non può ammettere la risurrezione del tribunale amministrativo.

Spiega il vero senso della legge abolitiva del marzo 1865, che distinse *interessse* da *diritto*. Cita parecchie autorità legislative.

Crede che non sia possibile ripristinare il tribunale amministrativo.

Legge il pensiero del consigliere di Stato Bonasi che celebrò le due leggi 1865 e 1877 e indicò quello su cui tacque il relatore: la necessità di abolire le autorizzazioni preventive a procedere contro sindaci, prefetti, sottoprefetti. Ha fatto il suo dovere; sarà sempre ubbediente alle leggi.

PRESIDENTE, non essendovi altri oratori inscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

CENCELLI, segretario, dà lettura dell'art. 1 seguente:

Art. 1.

Gli articoli 1, 4 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sono modificati come segue:

Art. 1. « Il Consiglio di Stato si compone del presidente, di quattro presidenti di sezione, di trentadue consiglieri, di otto referendari, di un segretario generale e di quattro segretari di sezione ».

Art. 4. « I presidenti ed i consiglieri di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsivoglia altro modo se non nei casi e coll'adempimento delle condizioni seguenti:

1° Non possono essere destinati ad altro pubblico ufficio, se non col loro consenso;

2° Non possono essere collocati a riposo d'ufficio, se non quando, per infermità o per debolezza di mente, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3° Non possono essere sospesi, se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4° Non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere ad un dovere del proprio ufficio imposto dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero con fatti gravi abbiano compromessa la loro riputazione personale o la dignità del collegio al quale appartengono; quando siano stati condannati a pena criminale o correzionale; quando, essendo stati rinviati a giudizio per reato criminale o correzionale, ne siano stati prosciolti con dichiarazione di non farsi luogo a procedere unicamente per estinzione dell'azione penale; quando siano stati per due volte sospesi dall'ufficio.

« I provvedimenti preveduti in questo articolo debbono essere emanati per decreto Reale, sopra proposta motivata dal ministro dell'interno, in seguito a deliberazione conforme del Consiglio dei ministri ».

Art. 14. « Le sezioni in cui si divide il Consiglio di Stato sono quattro:

dell'interno;
di grazia e giustizia e culti;
di finanze;
del contenzioso amministrativo.

« Ciascuna sezione è presieduta da un presidente. Il presidente del Consiglio presiede le adunanze generali e può presiedere le sezioni nelle quali reputasse di intervenire ».

MAJORANA-CALATABIANO richiama l'attenzione dell'Ufficio centrale e del ministro su questo, se, cioè, alcune parti di questo articolo siano in perfetta armonia fra loro.

Trova che tale armonia non è perfetta, e ritiene necessario qualche emendamento.

Gli pare che l'articolo crei tanti casi, che diviene problematico il concetto della inamovibilità che pure si vuole stabilire.

Raffronta le disposizioni di cui ai n. 3 e 4, e dimostra i pericoli di arbitrio cui dà luogo la distinzione fra negligenza ed abituale negligenza.

Critica anche l'ultimo inciso della prima parte del n. 4.

Conchiude proponendo di sopprimere dal n. 4 i seguenti incisi:

« abbiano dato prova di abituale negligenza » e « quando, essendo stati rinviati a giudizio per reato criminale o correzionale, ne siano stati prosciolti con dichiarazione di non farsi luogo a procedere unicamente per estinzione dell'azione penale. »

CAVALLINI chiede al senatore Cadorna C., presidente del Consiglio di Stato, se veramente crede che per la composizione del Consiglio stesso sieno necessari i trentadue membri accennati nel n. 1 di questo primo articolo, o se non possano invece bastare 24, riducendo le sezioni da 8 a 6 consiglieri, con che si otterrebbe una non dispregevole economia.

CADORNA C. dichiara di non credere possibile che il Consiglio di Stato, in riguardo anche ai nuovi affari che gli saranno devoluti, possa comprendere meno di trentadue consiglieri divisi in quattro sezioni di otto consiglieri ciascuna.

Accenna al gran numero degli affari che anche attualmente affluiscono al Consiglio, ed alla gran difficoltà di dare corso a tutti.

Fa molte considerazioni per dimostrare che in nessun caso le attribuzioni della sezione del contenzioso potranno venire in conflitto colle attribuzioni del potere giudiziario.

Spiega poi la vera indole e lo scopo vero della legge che è proposta, la quale indole ed il quale scopo non possono in nessuna guisa significare una qualunque menomazione del potere giudiziario, ma la maggiore sicurezza dei cittadini per le deliberazioni dell'Amministrazione.

CAVALLINI ringrazia il senatore Cadorna delle sue spiegazioni, e darà voto favorevole all'articolo.

COSTA, relatore, risponde al senatore Majorana-Calatabiano Espone le disposioni del progetto dell'Ufficio centrale. Propugna l'adozione dell'articolo quale è proposto.

MAJORANA-CALATABIANO replica. Domanda che l'articolo si voti a suo tempo per divisione.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, pone in evidenza le notevoli garanzie che a proposito della inamovibilità, questo progetto stabilisce in confronto della legge vigente.

Sostiene non potersi fondatamente temere la possibilità di arbitri.

Dimostra non potersi consentire che il giudizio per la rimozione di componenti del Consiglio di Stato sia deferito al Consiglio stesso. Fa osservare che, se si toglie al Governo la facoltà di rimuovere esso stesso quei funzionari, si toglie quell'armonia che deve esservi tra il Ministero e quel Consesso.

CAVALLINI prega l'Ufficio centrale ad esaminare se la dizione di questo numero 4 non esiga qualche maggiore spiegazione.

COSTA, relatore, dà schiarimenti.

PRESIDENTE pone ai voti per divisione i successivi paragrafi ed incisi dell'art. 1 che risultano tutti approvati nei termini del progetto; pone poi ai voti l'articolo nel suo complesso, il quale è anch'esso approvato, unitamente all'art. 2 seguente.

La continuazione della discussione è rimandata a domani.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro ad *interim* degli affari esteri, presenta un progetto di legge per « Approvazione del trattato di amicizia e commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta seguita nel corso della seduta sui progetti approvati ieri:

Maggiori spese per lavori di strade nazionali e provinciali:

Votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	12

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana al signor Giovanni Meyer:

Votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan:

Votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana al professor Arnaldo Cantani:

Votanti	80
Favorevoli	74
Contrari	6

(Il Senato approva).

Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi:

Votanti	79
Favorevoli	69
Contrari	10

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 6.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 21 marzo 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga della legge 18 luglio 1878 diretta ad agevolare la costruzione degli edifici scolastici.

GARELLI si dichiara favorevole al disegno di legge; però non approva la differenza di trattamento dei Comuni, riguardo all'interesse delle somme mutuate secondo la entità delle medesime; poichè se grandi sono i bisogni dei piccoli Comuni che chiederanno le minori somme, non meno grandi son quelli dei Comuni maggiori oberati da troppe e gravi spese.

Non si devono dunque scoraggiare i grandi Comuni con l'aggravio dell'interesse dei prestiti contratti allo scopo indicato nella legge che si discute; e ciò tanto più quando si consideri come, date le proporzioni di località e di popolazione, i piccoli Comuni sono esposti a minori spese proporzionali in confronto di quelle cui sono obbligati i comuni delle grandi città

Chiede quindi che si ritorni su questo proposito all'articolo 1° ministeriale; eliminando completamente l'articolo 2 quale è proposto dalla Commissione.

LUGLI concorda perfettamente con le osservazioni fatte dall'onorevole Garelli; in special modo avendo anch'egli fatto proposta di emendamenti nello stesso senso.

BONFADINI crede che i piccoli Comuni siano i più aggravati dalla nostra legislazione finanziaria e che quindi meritino maggiore aiuto; mentre quando i grossi Comuni sono per rovinarsi lo Stato concorre in loro favore, non è mai avvenuto che si sia commosso per quei piccoli Comuni che versano in tributi molto più delle rendite.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, fa notare che finora quasi esclusivamente i grossi Comuni hanno profittato della legge del 1878 mentre quella legge avea per iscopo di agevolare l'attuazione della legge sulla istruzione obbligatoria, attuazione che era manchevole nei piccoli Comuni; la Commissione ha ritenuto quindi con la sua proposta di raffermare il concetto della legge che si tratta di prorogare.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, conferma le considerazioni svolte dal relatore, e prega gli onorevoli Garelli e Lugli di recedere dalla loro proposta.

LUGLI non ha chiesto per i Comuni più grandi, maggiori favori, ma unicamente lo stesso trattamento che si fa ai piccoli e quindi non crede appropriate le osservazioni dell'onorevole Bonfadini, e mantiene il suo emendamento.

GARELLI sostiene che le condizioni finanziarie delle città non sono

migliori di quelle dei Comuni rurali, e che nelle città è più sentito il bisogno di edifici scolastici che corrispondano alle prescrizioni igieniche.

Si compiacerebbe poi, come di una grande vittoria morale, se le domande dei Comuni eccedessero i mezzi disposti con questa legge. (Bene!)

BONFADINI considera l'emendamento della Commissione come un primo passo nella via di equiparare i piccoli Comuni ai maggiori i quali, a suo avviso, sono favoriti dalla legislazione italiana.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, non crede che la differenza stabilita dalla legge per la diversa misura delle sovvenzioni corrisponda alla qualità dei Comuni; e ritiene che alla diffusione della istruzione elementare giovi il favorire il maggior numero delle domande.

(E' respinto l'emendamento dei deputati Lugli e Garelli, ed approvato l'articolo primo).

COMPANS, considerando che il frazionamento dell'abitato richiede maggior numero di edifici scolastici nei Comuni di montagna, nei quali l'insegnamento privato con indirizzo anti-nazionale è il solo che si conosca, propone il seguente emendamento all'articolo secondo:

« L'interesse potrà essere ridotto all'1 per cento per le somme non superiori alle 20,000 lire occorrenti ai Comuni di montagna, al 2 per cento per le somme non superiori, ecc. »

LUGLI si scagiona dell'addebito fattogli dall'onorevole Compans, di voler favorire i grandi comuni; e parlando in merito, dice che la proposta dell'onorevole Compans è logica e l'accetta; e più volentieri l'avrebbe accolta, se avesse stabilito di dare ai piccoli Comuni le somme occorrenti senza interesse.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, non crede necessario l'emendamento dell'onorevole Compans, quantunque concordi nel concetto a cui si ispira.

COMPANS prega il ministro di migliorare il regolamento della distribuzione dei sussidi, per quanto ha tratto ai piccoli Comuni di montagna, e non insiste nel suo emendamento.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, non mancherà di tener conto di questa raccomandazione.

CANZI domanda se e come si provveda all'ammortamento delle somme mutuate ai Comuni.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, risponde essere nell'articolo terzo stabilito che l'ammortamento dovrà compiersi in trenta anni; e che, quanto alle modalità si provvederà nel regolamento.

CANZI prende atto di questa dichiarazione.

COMPANS raccomanda al ministro di mutare i componenti la Commissione incaricata della distribuzione dei sussidi.

ERCOLE (presidente della Commissione) osserva all'onorevole Compans, nella sua qualità di membro di quella Commissione, che i sussidii non si potevano in passato concedere ai Comuni che non li domandavano; invece ora le domande sono moltissime, e si provvederà ad esse appena votata questa legge.

LAZZARO dice che alcuni municipi importanti della provincia di Bari hanno avanzato domanda di sussidi, e non sono stati esauditi.

(*È approvato l'articolo 2; è pure approvato l'art. 3*).

MARTINI F. ritira la sua proposta di sopprimere l'articolo 4.

LUGLI svolge un emendamento per proporre che i sussidii siano accordati dal ministro direttamente, senza bisogno di nominare una Commissione, poichè questo sistema non fa altro che scemare la responsabilità ministeriale.

BOSELLI, ministro della pubblica istruzione, risponde che non si tratta di nominare una Commissione, ma di non abolirne una che esiste per virtù di una legge. D'altronde la Commisione che è altamente benemerita, non fa che dare un parere; per modo che la responsabilità del ministro non è punto menomata. In ogni modo quanto alla composizione della Commissione medesima qualche cosa si potrà fare.

MUSSI osserva che dalla tabella allegata al disegno di legge risulta evidente una anormale sperequazione nel distribuire i sussidi; e quindi si unisce all'emendamento dell'onorevole Lugli.

MARTINI F. dice all'onorevole Mussi che la sua osservazione non ha valore, perchè non si tratta di sussidi, ma di prestiti; e il Governo li ha concessi sempre a tutti quei Comuni che li hanno domandati. (Bene!) Questo è il fatto; e anzi, talvolta, il denaro abbondava perchè domande di prestiti non c'erano.

ERCOLE (presidente della Commissione) si unisce alle parole dell'onorevole Martini. Non c'è esempio di un Comune che abbia domandato il prestito e non l'abbia ottenuto. Anzi si sono mandate circolari ai Comuni perchè avanzassero le loro domande; che cosa si poteva fare di più?

MUSSI insiste nel dire che c'è stata anormalità nella distribuzione di questi prestiti, e che il meglio è lasciarne intera la responsabilità al ministro, senza includere nella legge la nomina di una Commissione.

SCIACCA DELLA SCALA dice che oltre ai prestiti, vi sono anche le sovvenzioni dello Stato; e quindi approva le osservazioni dell'onorevole Mussi insistendo che si sopprima quella parte dell'articolo che si riferisce alla nomina della Commissione. (Interruzioni e rumori).

DI PISA dice che dal 1878 fa parte della Commissione di cui si tratta, e che tutte le domande presentate alla Commissione stessa furono tutte esaudite. (Interruzione dell'onorevole Di Sant'Onofrio). Ripete che nessuna domanda fu respinta.

CAVALLETTO propone il seguente emendameoto : . . . . . di una Commissione *scelta fra i consiglieri di Stato e della Corte dei conti* da nominarsi per decreto Reale.

LAZZARO appoggia la proposta fatta di sopprimere la Commissione che, amministrativamente parlando, non ha dato nè può dare buona prova.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, mantiene l'articolo come è proposto, e non accetta gli emendamenti presentati per sopprimere la Commissione la quale non diminuisce punto la responsabilità del ministro, e rende utili servigi.

Le sperequazioni lamentate sono da attribuirsi alla mancanza di zelo in quegli enti locali che dovevano domandare il beneficio del prestito. Quindi prega la Camera di votare l'articolo come è formulato.

LUGLI non insiste nella proposta di soppressione, e prega che altre tanto facciano tutti coloro che avevano esposto eguale desiderio.

SCIACCA DELLA SCALA dichiara di avere piena fiducia nel ministro della pubblica istruzione, ma insiste nel chiedere che la Commissione sia soppressa. Per giungere a questo risultato chiede che l'articolo si voti per divisione.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, e BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, pregano l'onorevole Cavalletto di non insistere nel suo emendamento.

CAVALLETTO lo ritira, mantenendo fermo il concetto a cui si inspirava. (Approvazioni).

(L'articolo 4 è approvato nella sua prima parte ed è respinto nella seconda — Commenti vivacissimi).

CUCCHI, all'articolo 5, propone che alle parole: « saggio elevato delle imposte », si sostituiscono le altre: « la gravezza delle imposte ».

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, accetta l'emendamento proposto.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, in nome della Commissione aderisce.

FRANCESCHINI domanda schiarimenti sulla seconda parte dell'articolo, dove si parla degli Asili d'infanzia. Vorrebbe sapere quali saranno i criteri da tenersi per determinare a quali Istituti spettino le agevolazioni concesse dalla presente legge e a quali no. Desidererebbe che fossero favoriti a preferenza gli Asili infantili stabiliti nei piccoli comuni.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, dice che i criteri di preferenza fra i diversi Asili sono appunto stabiliti nell'articolo 5. Toccherà poi all'onorevole ministro di svolgere questi criteri mediante opportuni regolamenti.

Dichiara inoltre che la Commissione propone di sostituire l'espressione « difficili condizioni economiche » a quella di « gravi condizioni economiche » usata nella dizione dell'articolo.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, assicura l'onorevole

Franceschini che terrà conto delle sue osservazioni nella compilazione del regolamento che, seguirà la presente legge.

FRANCESCHINI ringrazia il ministro.

(È approvato l'articolo 5 con le modificazioni proposte dall'onorevole Cucchi e dall'onorevole Finocchiaro Aprile).

LUGLI domanda la soppressione dell'articolo 6, che stima superfluo perchè i prefetti, i provveditori e gli altri funzionari dovranno sempre vigilare affinchè i fondi concessi per costruzione di edifici scolastici siano ad essi destinati. Crede poi insufficiente la sanzione stabilita nell'articolo contro le trasgressioni.

PAPA svolge il seguente emendamento: dopo la parola « Qualora » aggiungere « senza il consenso del Governo. » Dimostra che per ottenere un risultato dalla sanzione proposta bisogna prevedere anche le eccezioni possibili.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, dice che l'articolo di cui si tratta non esisteva nella legge del 1878, l'esperienza che la Commissione ha avuto di Comuni che hanno impiegato in altri usi i sussidi concessi pei fabbricati scolastici l'hanno indotta a proporlo.

Prega la Camera di votarlo.

BONFADINI trova gravissima l'asserzione dell'onorevole relatore intorno all'inversione dei fondi destinati ai fabbricati scolastici avvenuta per opera di diverse amministrazioni comunali. Trova insufficiente la sanzione proposta contro tali fatti nel disegno di legge ed invita il Governo ed energicamente provvedere.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, assicura l'onorevole Bonfadini che porrà ogni cura perchè i fatti accennati non si ripetano e se avvenuti siano puniti. Prega intanto la Camera di votare la sanzione proposta che se si dimostrerà insufficiente sarà in seguito aumentata. Dichiara all'onorevole Papa di non potere accettare il suo emendamento.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, dimostra la utilità della sanzione proposta. Fa poi notare all'onorevole Papa che l'eccezione da lui voluta non è opportuna, perchè troppo facilmente i comuni se ne avvarranno per consacrare ad altro uso i fabbricati scolastici. Alle eccezioni necessarie provvede l'articolo così come è redatto.

LUGLI dichiara che non può ritirare il suo emendamento soppressivo, giacchè crede che l'articolo così come è fatto sanzioni le illegalità, che i Comuni potranno commettere, stabilendo contro di essi una sanzione troppo lieve. Trova che varrebbe meglio lasciare al ministro tutta la responsabilità della repressione degli abusi.

BONFADINI si associa alle considerazioni dell'onorevole Lugli e propone che si rinvii l'articolo alla Commissione.

FINOCCHIARO APRILE, relatore, crede difficile proporre una sanzione più efficace di quella indicata dalla Commissione. Insiste, a nome della Commissione, nel mantenere l'articolo così come è proposto.

TORRACA crede che questa questione si riattacchi a quella importantissima della responsabilità degli amministratori comunali. Vorrebbe perciò che invece di una sanzione contro il comune se ne proponesse una contro gli amministratori che potranno prevaricare.

BOSELLI, ministro dell'istruzione pubblica, insiste su quanto ha detto e prega la Camera di votare quest'articolo. Qualora nella pratica la sanzione avesse a chiarirsi inefficace, sarà cura del Governo presentare all'approvazione della Camera nuovi e più seri provvedimenti.

BONFADINI mantiene la sua proposta che l'articolo sia rinviato alla Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, relatore, non accetta la proposta Bonfadini così come essa è formulata. La Commissione ha già studiato l'argomento, e non potrebbe venire ad altre conclusioni.

CHIAVES. Se la Commissione non accetta il rinvio perchè manca una proposta concreta sulla quale riferire, egli farà questa proposta. Propone che sia soppressa la seconda parte dell'articolo 6 e dimostra la convenienza della sua proposta.

CUCCHI LUIGI fa un appunto alla dicitura dell'articolo 6. Non intende come i Comuni possano restituire allo Stato delle somme che lo Stato non ha pagato ancora. Vorrebbe che si riparasse a questo errore.

FINOCCHIARO-APRILE, relatore, rispondendo all'onorevole Cucchi giustifica la dicitura dell'articolo quale è proposto dalla Commissione.

LUGLI prega la Commissione di accettare il rinvio. (Rumori).

(La Camera delibera di rinviare l'articolo 6 alla Commissione).

La seduta termina alle 6,15.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRUXELLES, 20. — La Conferenza per la pubblicazione internazionale delle tariffe doganali ha deciso che s'impiegherebbero le seguenti lingue: francese, inglese, tedesca, italiana e spagnuola.

BERLINO, 20. — La Camera dei Signori e quella dei deputati approvarono senza discussione ed all'unanimità, gli indirizzi proposti in risposta al Messaggio reale di ieri.

MASSAUA, 21. — Le notizie di oggi lasciano la situazione invariata. Nulla di notevole a Vokitba. Il Negus vi tiene in questi giorni lunghi consigli coi principali capi che radunò intorno a sè; ma finora non consta che questi consigli abbiano approdato ad alcuna decisione.

Notizie private recano che Re Menelik non si è mosso da Dowe. Pare che, nel mese scorso, il Negus abbia inviato a Menelik alcuni messi per riscuotere il tributo; questi messi furono assassinati a Zebul.

Ciò diede origine alla notizia, venuta dai Danachil, che Menelik si trovi a Zebul, in rivolta contro il Negus.

BERLINO, 21. — S. M. riceverà nel pomeriggio la principessa imperiale, in presenza dell'imperatrice.

Il principe di Bismarck è stato ricevuto oggi dal principe imperiale e si recherà nel pomeriggio al castello di Charlottenburg per conferire coll'imperatore.

BERLINO, 21. — *Landtag*. — Dopo approvata la legge di finanza, la Camera si aggiorna all'11 aprile.

BERLINO, 21. — Contrariamente alla notizia data da alcuni giornali, che cioè sia probabile una operazione per rimuovere le membrane morte della laringe dell'imperatore, la *National Zeitung* afferma, sulla fede d'informazioni sicure, che i medici non hanno considerata mai tale eventualità. Le voci di una malattia delle cartilagini sono cessate da lungo tempo. Adesso, non si sa nulla circa i pezzi di membrana ammalata staccata o da rimuoversi mediante una operazione.

BERLINO, 21. — L'imperatore ha passato una buona notte e si sente più forte.

PARIGI, 21. — L'Agenzia Havas pubblica:

Il ministro del commercio Dautresme ha terminato l'esame delle controproposte italiane per il trattato di commercio e le rimetterà subito al ministro degli esteri, Flourens, col suo avviso.

Si assicura che Dautresme consideri le concessioni fatte dall'Italia insufficienti.

PARIGI, 21. — Si distribuirà domani il *Libro Giallo* coi documenti relativi ai negoziati per il trattato di commercio tra la Francia e l'Italia. Contiene 71 documenti, dal 15 dicembre 1887 fino al 7 marzo 1888, nonchè i processi verbali delle otto conferenze tenute a Roma.

Le fasi delle trattative sono conosciute.

PARIGI, 21. — Il *Temps*, riproducendo la lettera da Torino all'*Esercito*, riguardo ad un progettato colpo di mano da parte della Francia contro la Spezia, dice che non occorre certo nemmeno smentirla.

Soggiunge che la Francia ha sei corazzate due incrociatori e alcune navi della flottiglia nel Mediterraneo, e che ciò non può spaventare gli Italiani. La Francia ha inoltre in riserva parecchie corazzate, ma sono quasi prive di equipaggi. Da parte dell'Italia troviamo forze almeno eguali alla Francia.

Inoltre essa possiede tre navi corazzate, superiori in velocità alle francesi.

Anche alcuni altri giornali smentiscono recisamente la notizia pubblicata dall'*Esercito*.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 21 marzo 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 40	96 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 45
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	96 20	96 20	»
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	460 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	785 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	612 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2125 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1130 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	662 » (*)
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	505 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	622 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	570 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	1530 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1508 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1138 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	275 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	»
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Detto Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	101 02 1/2
	Parigi	chèques	»	»	101 70
2	Londra	90 g.	»	»	25 56
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Risposta dei premi } 29 Marzo
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 96 40, fine corr.
Az. Banca di Roma 754, fine corr.
Az. Soc. Acqua Marcia 2110, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 1161 1/2, fine corr.
Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 228, 229, 230, 232, 235, 236, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 20 marzo 1888:
Consolidato 5 0/0 lire 96 398.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 228.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 650.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 366.

V. TROCCHI, *presidente.*

(*) ex dividendo L. 14.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.